

TAR LAZIO

Con ricorso iscritto al n. 5803/2005, pendente dinanzi alla II^a Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Gen. di Brigata Alberto Baldella ha chiesto l'annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di Divisione in s.p.e. della Guardia di Finanza per l'anno 2004, di cui al foglio prot. 73361/P/1^a del 09/03/2005, del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali, che lo ha collocato al 17^o *ter* posto nella graduatoria, con punteggio di merito di 28,27 trentesimi, e, in particolare, della mancata attribuzione del punteggio utile per la iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado di Generale di Divisione, di tutte le operazioni di scrutinio effettuate dalla Commissione Superiore di Avanzamento, della determinazione di approvazione della graduatoria del Ministro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Il ricorrente ha rilevato, in particolare, come i citati atti fossero viziati sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni: artt. 23, 25 e 26 della legge 12.11.1955 n. 1137; nonché delle norme di cui al D.M. n. 571 del 2.11.1993, con particolare riferimento all'art. 13 e all'obbligo della motivazione esplicita del giudizio di avanzamento. Ha poi lamentato il vizio di eccesso di potere, sia in senso assoluto che in senso relativo, per

illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Il ricorrente ha poi proposto in data 06/10/2006 motivi aggiunti rappresentando, oltre alle censure già esposte nel ricorso principale, la violazione dell'art. 45, della legge 19 maggio 1986, n. 224 e, inoltre, prospettando ulteriori elementi a sostegno del ricorso, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo per incongruità, erronea valutazione delle risultanze istruttorie e sviamento.

Il ricorrente ha contestato l'illegittimità della mancata iscrizione in quadro in quanto inficiata da illogicità, ingiustizia e disparità di trattamento rispetto ai giudizi conseguiti da numerosi ufficiali promossi. Ha inoltre contestato, in relazione ai profili richiamati, lo specifico contenuto delle schede di valutazione compilate dai commissari. Il ricorrente ha in particolare evidenziato elementi di superiorità rispetto ai promossi Marcello GENTILI e Daniele CAPRINO.


In conseguenza dei vizi fatti valere la collocazione in graduatoria dei candidati assoggettati a valutazione presenta un numero elevato di incongruenze logico-giuridiche a svantaggio del ricorrente. Il corretto svolgimento dell'azione amministrativa avrebbe comportato l'attribuzione a quest'ultimo di un punteggio complessivo finale ben maggiore rispetto a quello effettivamente conseguito di 28,27, che ne avrebbe dovuto comportare a sua volta l'iscrizione nel "quadro normale di avanzamento a scelta al grado di Generale di Divisione" (per l'anno 2004).

Sia il ricorso che i motivi aggiunti sono stati notificati al Ministero delle Finanze, al Comando Generale della Guardia di Finanza e ad alcuni ufficiali iscritti nel quadro normale di avanzamento a scelta al grado di Generale di Divisione.

Con ordinanza n. 104/2007 il Presidente della Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti nel quadro per l'avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 2004. Si procede quindi all'adempimento mediante la presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 17.8.1907, n. 642, nei confronti dei predetti ufficiali: Francesco A. CERRETA, Marcello GENTILI, Daniele CAPRINO, Luciano PEZZI.

Roma, 24 aprile 2007

Avv. Raffaele Izzo



COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE